SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIII LEGISLATURA —

Doc. IV-bis n. 5-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore FASSONE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **VINCENZO SCOTTI**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELL'INTER-NO *PRO TEMPORE*. NONCHÈ DEL PREFETTO **ALESSANDRO VOCI**

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 314 del codice penale (peculato)

Trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 2 maggio 1996

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 13 maggio 1996

Comunicata alla Presidenza il 13 novembre 1996

Onorevoli Senatori. – Il 16 aprile 1996 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore nonchè del prefetto Alessandro Voci, ciascuno in parte qua indagato per i seguenti reati:

delitto p. e p. dagli articoli 110 e 314 del codice penale perchè, in concorso tra loro, il Voci nella sua qualità di direttore del Sisde disponeva l'acquisto di arredi per il costo di 530 milioni di lire con fondi destinati alle spese riservate del Sisde per l'abitazione del Ministro dell'interno pro tempore dottor Vincenzo Scotti, e quest'ultimo li riceveva e se ne appropriava senza titolo.

Il 2 maggio 1996 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che ne ha dato annuncio in Aula il 13 maggio 1996.

All'inizio della XIII legislatura, e precisamente il 16 maggio 1996, l'Assemblea ha stabilito il mantenimento all'ordine del giorno del documento in questione, che è stato quindi deferito alla Giunta il 1º luglio 1996.

Il dottor Scotti ha depositato presso gli uffici della Giunta cinque memorie.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 10, 16 e 23 luglio, del 17 settembre, del 15 ottobre, del 5 e del 7 novembre 1996. Nel corso delle sedute del 10 e 16 luglio è stato ascoltato, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato, il dottor Scotti.

* * *

La relazione del Collegio per i reati ministeriali di Roma illustra quanto segue.

Accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, il Collegio ha disposto innanzitutto l'archiviazione della posizione del prefetto Alessandro Voci in ordine all'ipotesi del reato di peculato e del reato di abuso d'ufficio, relativa all'erogazione di somme mensili al Ministro dell'interno, per non aver commesso il fatto, e delle posizioni dei signori Antonio Gava, Riccardo Malpica, Antonio Lattarulo e Raffaele Lauro in ordine alle stesse ipotesi di reato perchè il fatto non sussiste.

Nel corso delle indagini conseguenti alle dichiarazioni rese ai magistrati dal signor Broccoletti, in ordine all'utilizzo dei fondi riservati del Sisde, il Collegio ha inoltre acquisito agli atti una nota scritta relativa ad alcune spese del Servizio, insolute alla data del 28 agosto 1991, a firma del prefetto Malpica, con allegato elenco dei lavori eseguiti presso l'abitazione dell'ex Ministro dell'interno Scotti sita in via Marianna Dionigi in Roma. Tale documentazione è stata prodotta dal signor Galati (responsabile dei fondi riservati del Sisde) in originale e dal signor Broccoletti in copia.

Dopo i lavori di ristrutturazione dell'appartamento dell'ex Ministro dell'interno Scotti, resi necessari per corredare l'abitazione dei dispositivi di sicurezza, si sono verificate delle infiltrazioni di acqua dovute alla non perfetta esecuzione delle opere di ristrutturazione. In seguito all'episodio descritto il Sisde ha sostenuto una spesa di lire 530 milioni per la sostituzione degli arredi danneggiati. Il Collegio ha rilevato che in nessun modo

tale spesa poteva essere imputabile al Sisde dovendo riguardare eventualmente gli esecutori delle opere; l'entità della spesa ha poi convinto il Collegio dell'inesistenza di un nesso causale tra le infiltrazioni di acqua e la necessità di rinnovare l'intero arredo dell'appartamento dell'ex Ministro Scotti. Quest'ultimo poi, proprio in qualità di Ministro dell'interno, avrebbe proceduto all'approvazione del rendiconto della spesa in questione, fatta gravare interamente sui fondi riservati del Sisde.

Il prefetto Voci ha apposto la propria sigla sull'elenco delle suddette spese ed ha acconsentito che venisse corrisposto all'architetto Salabè l'importo di lire 87 milioni per IVA pur sapendo che i pagamenti venivano eseguiti senza emissione di fattura.

Il 9 luglio 1996 l'ex Ministro Vincenzo Scotti ha depositato una memoria nella quale fa presente di aver subito nella propria abitazione devastanti allagamenti che hanno comportato il suo temporaneo trasferimento in altro domicilio. Dichiara di aver trovato al suo ritorno nuovi arredi mai nè richiesti nè ordinati. L'ex Ministro afferma di essersi reiteratamente offerto di provvedere alla consegna dei mobili acquistati dal Sisde al medesimo Servizio e di essersi poi deciso a riporli definitivamente in un magazzino ove ancora giacciono a sue spese una volta avuto tacito rifiuto alla presa di possesso. Sottolinea inoltre di aver citato in giudizio il SISDE perchè risarcisca i danni da lui subiti con la perdita dei mobili di sua proprietà, asportati dall'abitazione senza il suo consenso.

In ordine alle conclusioni del Collegio il dottor Scotti osserva di non aver mai approvato la spesa sostenuta con i fondi riservati del Sisde volta all'acquisto dei mobili in questione. Nessun Ministro dell'interno infatti è responsabile dell'utilizzo dei fondi riservati. non disponendo della struttura adatta al controllo di tale gestione. La prassi corrente era quella di fornire al Ministro periodica informazione per grandi voci di spesa. Ribadisce inoltre che la soggezione ad opere di protezione passiva può essere compresa nell'ambito del perseguimento di fini di pubblico interesse e che della spesa relativa non può essere chiamato a rispondere il Ministro dell'interno. Chiede quindi che la Giunta proponga il diniego dell'autorizzazione a procedere. In subordine chiede che gli atti del procedimento vengano restituiti Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma per un approfondimento delle indagini.

Il dottor Scotti ha poi fornito chiarimenti alla Giunta ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 5, del Regolamento del Senato.

In tale sede l'ex Ministro ha fatto presente che l'Autorità giudiziaria ha omesso di compiere un sopralluogo per constatare effettivamente i danni subiti dagli arredi presenti nell'appartamento di via Marianna Dionigi e che i lavori sono stati eseguiti sotto la direzione del SISDE. Riconoscendo nella soggezione ad opere di protezione passiva dalle quali sono derivati interventi riparatori il perseguimento di fini di pubblico interesse, ha quindi chiesto alla Giunta di deliberare la proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere.

Il 16 settembre ed il 1° ottobre 1996 l'ex Ministro Scotti ha fatto pervenire altra documentazione, con allegate due informative dell'I.N.A. ricevute successivamente alla trasmissione da parte del Collegio per i reati ministeriali degli atti del procedimento al Senato della Repubblica. Gli atti in questione dimostrano che i lavori di protezione nell'alloggio dell'ex Ministro furono eseguiti per ordine e per conto

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Sisde e che il dottor Scotti era contrattualmente obbligato al ripristino dello stato dei luoghi.

Con le due successive memorie, presentate il 15 ed il 22 ottobre 1996, il dottor Scotti ha rinnovato alla Giunta la richiesta di rinviare gli atti alla magistratura procedente perchè approfondisca le indagini, ribadendo che gli arredi che il SISDE ha acquistato in sostituzione di quelli danneggiati sono e restano a disposizione del Servizio, mentre ignora ove si trovino gli arredi di sua proprietà asportati dal SISDE a sua insaputa.

* * *

La vicenda in esame presenta un elemento certo e pacifico ed uno problematico ed eventuale. Il primo consiste nella circostanza non controversa secondo la quale, in data 25 maggio 1992 il Prefetto Voci sottoscrisse una nota spese del SISDE dell'importo di lire 1.064.202.900 relativa a mobili ed arredi vari per l'ufficio e per l'abitazione dell'allora Ministro Scotti; e di questo importo la somma di lire 530 milioni concernette la seconda delle due voci ora dette.

L'elemento controverso è costituito dalla tesi difensiva dell'on. Scotti, secondo il quale l'esborso fu reso necessario dal danneggiamento subìto dal mobilio di sua proprietà, in conseguenza di lavori imperfetti eseguiti nell'alloggio a fini di sicurezza.

La prima circostanza rappresenta, oggettivamente, un fatto di peculato, poichè non è consentito destinare un'ingente somma ad utilità personale ed esclusiva del pubblico ufficiale. La seconda circostanza, ove provata, può elidere il dolo del reato, poichè l'esborso costituirebbe un indennizzo dovuto in conseguenza di una responsabilità della stessa pubblica Amministrazione.

Posto in questi termini, e valutato con rigorosa aderenza al dettato dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, il quesito rivolto a questa Giunta non può ricevere che una risposta: non è in campo la «tutela di un interesse dello Stato costitu-

zionalmente rilevante», nè il «perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo», ma l'accertamento di una causa di giustificazione in merito ad una spesa pubblica effettuata a fini privati. Se così è – e non si vede come possa essere altrimenti – si verte in una situazione di accertamento del merito di una responsabilità penale, che potrà essere affermata o negata, ma che compete alla giurisdizione ordinaria, e come tale esige l'autorizzazione a procedere.

* * *

Deve tuttavia rilevarsi che alcuni componenti della Giunta hanno osservato come, nella situazione in esame, mancherebbe addirittura la premessa di una possibile responsabilità penale, poichè l'arredamento dell'abitazione fu disposto ad iniziativa e esclusiva del SISDE, cosicchè l'on. Scotti, messo di fronte al fatto compiuto, nè lo dispose nè lo approvò, ma fu semplicemente soggetto inerte di un'attivazione che non può essere fatta risalire a lui. In altri termini, poichè l'onorevole Scotti non «agì» ma in qualche modo «fu agito», verrebbe meno non solo il reato, ma persino la possibilità per questa Giunta di valutare l'esistenza o meno della esimente che rientra nella competenza valutativa di questo organismo.

La tesi non può essere accolta, sia per la dirimente considerazione in diritto che si è detta (e che la maggioranza della Giunta ha fatto propria) sia perchè – anche a voler entrare in una denegata disamina del fatto – questa non conduce per nulla alle conclusioni sopra riportate.

La successione dei fatti – quale ricavabile non solo dagli atti versati dal Procuratore della Repubblica, ma anche ed in particolare dalle memorie dell'onorevole Scotti e dalla documentazione da lui prodotta – risulta essere la seguente.

In data 6 ottobre 1990 l'onorevole Scotti venne nominato Ministro degli Interni. Subito dopo la nomina il SISDE dispose che fossero apportate tutte le opere di protezio-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne e di sicurezza nell'appartamento da lui abitato, ed a tal fine il Ministro venne provvisoriamente allocato in alloggio "segreto" (cfr. atto di citazione Scotti 5 giugno 1995). Effettuate le opere, l'onorevole Scotti tornò ad abitare nell'alloggio in esame, che risulta essere di proprietà dell'INA.

Successivamente le opere si rivelarono difettose, e, «tra il maggio 1991 e il febbraio 1992» (ivi) egli dovette lamentare allagamenti, a causa dell'imperfetto collocamento dei vetri blindati e delle perdite d'acqua dell'impianto di condizionamento donde la necessità della sostituzione del mobilio e dell'arredo.

In contrario si deve tuttavia osservare che:

sembra assai poco verosimile che le cause sopra addotte producano danni così imponenti ed universali: si trattò infatti di sei divani, mobili antichi per arredo, salotti, tappeti, letto, mobili per il salotto grande, mobili per il salotto piccolo, mobili per la camera da letto, comodini, tendaggi, poltrone, parete scorrevole in legno, armadio grande, guardaroba e altro;

se i maggiori danni derivano dalle perdite dell'impianto di condizionamento (che si presume sia in funzione nei mesi estivi), sembra poco plausibile che la sostituzione dei mobili e degli arredi sia avvenuta a vari mesi di distanza:

secondo la deposizione del teste D'Adamo, muratore che si occupò dei lavori di ripristino nell'abitazione (cfr. la sua deposizione nell'udienza dell'11 ottobre 1996, davanti al giudice civile) i danni derivarono non dalle causali addotte dall'onorevole Scotti. presumibilmente. ma. «dall'ostruzione del tubo di scarico della veranda». La diagnosi è solo presuntiva, ma è offerta da una persona che ha specifica competenza, ed oltre tutto non richiede particolare acutezza, poichè se i danni provengono dall'alto hanno una certa collocazione e fisionomia, mentre ubicazione diversa e ben visibile essi presentano se l'origine è a livello del pavimento. Si aggiunge che, nella dichiarazione scritta in data 24 luglio 1996, proveniente dall'I.N.A. e prodotta dalla difesa, viene menzionata, come condizione necessaria per l'acquisizione dei manufatti dell'alloggio, la richiesta che, quanto al «pavimento veranda: vengano eliminati gli inconvenienti riscontrati per il persistere delle infiltrazioni d'acqua».

Dunque, la causale addotta dall'onorevole Scotti appare già di per sè problematica ed ancor più si rivela tale ove si consideri che, se si fosse trattato di danni conseguenti a difetti delle opere di sicurezza, sarebbe stato logico che l'onorevole Scotti agisse in giudizio contro l'architetto Salabè, che le aveva posizionate, anzichè fare sborsare mezzo miliardo alle casse del SISDE;

è del tutto incredibile che l'onorevole Scotti sia stato non solo estraneo ma all'oscuro dell'intera vicenda ripristinatoria dell'appartamento. Non è pensabile che un'attività così delicata e «personale» come la definizione dell'arredo di una abitazione in tutti i suoi dettagli sia avvenuta senza che l'interessato ne sia minimamente informato. Non è credibile che certi particolari (fu cercata, per il letto, «una bella spalliera di ottone napoletana del '600 che fu molto difficile trovare»: così l'architetto Salabè) si realizzino essendo all'oscuro il principale destinatario, e per iniziativa di un terzo che si impegna laboriosamente come se si trattasse della fedele esecuzione di un difficile mandato.

È lo stesso onorevole Scotti a rendersi conto della debolezza di un simile assunto, ed infatti egli si premura – nell'atto di citazione sopra menzionato – di precisare che il tutto avvenne «essendo (io) assente da casa nel periodo delle elezioni politiche dell'anno 1992, trascorrendo abitualmente a Roma, nello studio del Viminale, le tarde ore del mattino sino al pomeriggio, ed in Napoli, proprio collegio elettorale, la notte e le prime ore del mattino».

Già è arduo pensare ad un simile modo di vita condotto senza interruzioni per un

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

paio di mesi. Ma più arduo diventa crederlo, se si pone mente alla circostanza che nel mese di gennaio del 1992 l'onorevole Scotti incorse nella frattura della gamba (deposizione della sua segretaria Ceracchi nella causa civile), e la stessa si recò «più spesso a casa» del Ministro, che evidentemente ivi si trovava e non altrove, anche per fisica necessità.

In conclusione, pur prescindendo da una compiuta analisi del merito, che non compete a questa Giunta, vi sono elementi ampiamente sufficienti per rispondere alle perplessità sollevate da alcuni componenti della medesima, rilevando che la tesi dell'assoluta estraneità dell'onorevole Scotti alla vicenda non appare sorretta dalle risultanze di causa, quando pure la si volesse ritenere rilevante ai fini di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1992, e ciò basta per ribadire la necessità di concedere l'autorizzazione a procedere.

* * *

Altro rilievo sollevato nella discussione concerne l'assenza di un atto appropriativo da parte dell'onorevole Scotti. Ove pur si volesse ammettere – è stato detto – che l'onorevole Scotti sia stato partecipe consapevole della vicenda, egli non si sarebbe comunque impossessato di cose di pubblica appartenenza: non del danaro, su cui oggettivamente non operò, e nemmeno dei mobili, che egli lasciò nell'alloggio, e che sono stati messi a disposizione del proprietario.

Nemmeno questa tesi può essere condivisa. La condotta in esame si caratterizza – già lo si è detto – attraverso l'esborso di una somma di danaro pubblico a fini privati: e ciò non può non integrare (beninteso a titolo di giudizio astratto, afferente il *nomen iuris* della fattispecie) il reato di

peculato, tra i cui elementi costitutivi rientra non solo il «possesso» del danaro o dell'altra utilità pubblica, ma anche la semplice «disponibilità», vale a dire la facoltà di imprimere al danaro una certa destinazione.

Che poi l'onorevole Scotti non abbia mai acquisito la proprietà dei mobili e dell'arredo in questione, dei quali anzi avrebbe offerto la restituzione, è tesi inaccettabile, posto che egli godette dell'arredo per un lungo periodo di tempo, e questo non è altro che il risvolto di un diritto di proprietà effettivo e compiuto. L'avvenuta messa a disposizione, poi, oltrechè indimostrata atti parlano (gli di disponibilità dell'INA - e non del SISDE - ad acquisire in proprietà i manufatti e gli impianti, non altro), sarebbe irrilevante, poichè la condotta riparatoria non elide il reato, se non nei casi in cui ciò è eccezionalmente previsto dalla legge.

Deve quindi essere ribadita la conclusione già raggiunta.

L'autorizzazione a procedere si estende di diritto al coimputato «lai-co» prefetto Alessandro Voci.

Per le considerazioni sin qui svolte la Giunta, a maggioranza, propone al Senato di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del già Ministro onorevole Vincenzo Scotti e del prefetto Alessandro Voci, in ordine alle imputazioni di cui alla domanda del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, trasmessa in data 2 maggio 1996.

Fassone, relatore